

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2748 del 07/06/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. L.F. S.p.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via Voltri n. 80. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di vendita all'ingrosso di ricambi, accessori e automatismi per cucine professionali sito nel Comune di Cesena, Via Via Voltri n. 80
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2809 del 06/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno sette GIUGNO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. L.F. S.p.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via Voltri n. 80. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di vendita all'ingrosso di ricambi, accessori e automatismi per cucine professionali sito nel Comune di Cesena, Via Via Voltri n. 80.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 18/02/2019, acquisita al Prot. Unione 8459 e da Arpa al PG/2019/30330 del 25/02/2019, da **L.F. S.p.A.** nella persona di Guidi Doriana, in qualità di delegata dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Ce-

sena, Via Voltri n. 80, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di vendita all'ingrosso di ricambi, accessori e automatismi per cucine professionali sito nel Comune di Cesena, Via Voltri n. 80, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con Nota Prot. Unione 11101 del 05/03/2019 acquisita da Arpae al PG/2019/35702 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Cesena, AUSL della Romagna, Arpae;

Atteso che con Nota Prot. Unione 16453 del 08/04/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/55976, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Visto che in data 18/04/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 18499 e da Arpae al PG/2019/66366;

Tenuto conto che in data 16/05/2019 la ditta ha trasmesso ulteriore documentazione, acquisita al Prot. Unione 21862 e da Arpae al PG/2019/78684;

Considerato che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 28396/63 del 07/03/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/38795, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 5/AUA/2019, in cui è stata allegata una Relazione Acustica, datata 14 febbraio 2019 e redatta dai Tecnici Competenti in Acustica Mario Padroni ed Enrico Manzi di Ravenna, in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta a condizione siano rispettate le caratteristiche dell'impianto di aspirazione indicato nella suddetta relazione acustica"*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 31/05/2019 ove sono anche riportati gli esiti della Conferenza di Servizi ed in particolare: *"(...) Visto che con nota P.G.N. 35700 del 25/03/19, acquisita al prot. di Arpae PG/2019/47671 del 25/03/19, il Comune di Cesena – Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia ha espresso parere favorevole in quanto "l'intervento risulta conforme agli strumenti edilizi-urbanistici"*;

Vista la relazione tecnica PG/2019/78399 del 17/05/19 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;

Tenuto conto che l'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2019/0135129/P del 28/05/2019, acquisita al protocollo di Arpae PG/2019/84169 del 28/05/19, ha trasmesso le proprie valutazioni, per quanto di competenza, favorevoli all'istanza di AUA in oggetto;

Atteso che l'acquisizione dei succitati assenti consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate nell'allegato al presente rapporto istruttorio relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs 152/06 e smi;

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.(...);

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **L.F. S.p.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **L.F. S.p.A.** (C.F./P.IVA 00958880403) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Voltri n. 80, per lo stabilimento di vendita all'ingrosso di ricambi, accessori e automatismi per cucine professionali sito nel Comune di Cesena, Via Voltri n. 80.

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: siano rispettate le caratteristiche dell'impianto di aspirazione indicato nella Relazione Acustica datata 14/02/2019.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e

delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio con nota del 05/03/2019 prot. 11101 acquisita al protocollo PG/2019/35702 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Cesena;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2019/33414 del 28/02/19 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Cesena – Servizio Urbanistica di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota PG/2019/39841 del 12/03/19 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota P.G.N. 35700 del 25/03/19, acquisita al prot. di Arpa PG/2019/47671 del 25/03/19, il Comune di Cesena – Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia ha espresso parere favorevole in quanto *“l'intervento risulta conforme agli strumenti edilizi-urbanistici”*.

Con nota PG/2019/78399 del 17/05/19 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

E1 termosaldatura - Gli inquinanti sono costituiti da polveri, acido cloridrico, cloruro di vinile e ftalati (espressi come ac. Ftalico) e per la determinazione del valore limite si fa riferimento:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) alla voce 4.5.56 - TAGLIO CON RAGGIO LASER DI LASTRE A BASE DI MATERIALE PLASTICO dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che indica un valore pari a 10 mg/Nmc.

Quindi, in base a quanto stabilito dall'art. 271 comma 5 del DLgs 152/06 e secondo quanto previsto al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A della DGR 2236/09 e smi si applicherà il valore pari a 10 mg/Nmc.

Per la determinazione del valore limite dell'acido cloridrico si può fare riferimento alla classe III, punto 3. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore (tabella C), alla parte II dell'allegato I della Parte V del D.Lgs. 152/06, che riporta valori di soglia di rilevanza e concentrazione

pari, rispettivamente, a 300 g/h e 30 mg/Nmc. Tenuto conto della tipologia di attività, della durata relativa alle operazioni di taglio, si ritiene che la soglia di rilevanza non possa essere superata per cui non si stabilisce un valore limite per tale inquinante.

Per la determinazione del valore limite del cloruro di vinile si può fare riferimento a:

- a) alla classe III, punto 1.1. Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (tabella A1), alla parte II dell'allegato I della Parte V del Dlgs 152/06, che riporta valori di soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 25 g/h e 5 mg/Nmc;
- b) alla voce 4.5.13 - STAMPAGGIO, ESTRUSIONE E TRAFILATURA DI MATERIALI PLASTICI CLORURATI dell'allegato 4 della dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99 che indica un valore pari a 5 mg/Nmc.

Quindi, in base a quanto stabilito dall'art. 271 comma 5 del D.Lgs.152/06 e secondo quanto previsto al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A della DGR 2236/09 e smi, si applicherà il valore pari a 5 mg/Nmc.

Per la determinazione del valore limite degli ftalati si può fare riferimento:

- a) alla classe II, punto 4. Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri (Tabella D), alla parte II dell'allegato I della Parte V del D.Lgs. 152/06, che riporta valori di soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 100 g/h e 20 mg/Nmc;
- b) alla voce 4.5.13 - STAMPAGGIO, ESTRUSIONE E TRAFILATURA DI MATERIALI PLASTICI CLORURATI dell'allegato 4 Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che indica un valore pari a 5 mg/Nmc.

Quindi, in base al valore di portata adottato e a quanto stabilito dall'art. 271 comma 5 del D.Lgs 152/06 e secondo quanto previsto al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A della DGR 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 5 mg/Nmc.

Il valore limite del cloruro di vinile si ritiene rispettato in quanto la ditta dichiara l'utilizzo di materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 -"Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973 e s.m., concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale"- pubblicato sulla G.U. n. 347 del 19 dicembre 1990.

Dovranno essere eseguiti tre monitoraggi dell'emissione nella fase di messa a regime per i parametri polveri e ftalati; successivamente i monitoraggi relativi agli stessi parametri dovranno avere frequenza almeno annuale.

Il monitoraggio per il parametro cloruro di vinile potrà non essere eseguito solo se si utilizzano materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 -"Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973 e s.m."

Tabella riassuntiva

ID	Parametri	Limiti (mg/Nmc)
E1 - termosaldatura	Polveri totali	10
	Cloruro di vinile	5*
	Ftalati (espressi come ac. Ftalico)	5

(*) I limiti di emissione si intendono rispettati qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - "Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale"- pubblicato sulla G.U. n. 347 del 19 dicembre 1990.

Impianti termici civili - Sono presenti tre impianti, alimentati a gas metano, di potenza termica nominale pari, rispettivamente, a 0,530 MW , 0,424 MW e 0,032 MW per una potenza termica complessiva pari a 0,986 MW. Tale impianto non ricade nell'applicazione del Titolo I ma del Titolo II della Parte V del Decreto e non è soggetto ad autorizzazione.

Impianti termici produttivi - E' presente un impianto di trigenerazione, alimentato a gas metano di rete, di potenza termica nominale pari a 0,112 MW per la produzione di energia elettrica per autoconsumo, e di energia termica per la climatizzazione sia invernale che estiva: si ritiene che tale emissione sia classificabile come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., provenendo da un impianto compreso alla lettera gg) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicherebbero comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o

programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 4 prima tabella della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/09 e smi, senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 15% di O ₂
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	450 mg/Nmc
Monossido di carbonio	100 mg/Nmc

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2019/0135129/P del 28/05/2019, acquisita al protocollo di Arpa PG/2019/84169 del 28/05/19, ha trasmesso le proprie valutazioni, per quanto di competenza, favorevoli all'istanza di AUA presentata dalla Ditta.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa, e degli atti di assenso, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 18/02/2019 P.G.N. 8459, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 2 – C.T. CLIMATIZZAZIONE INVERNALE LOCALI DI PRODUZIONE (530 kW, a metano)

EMISSIONE N. 3 – C.T. CLIMATIZZAZIONE INVERNALE LOCALI DI PRODUZIONE (424 kW, a metano)

EMISSIONE N. 4 – CLIMATIZZAZIONE INVERNALE UFFICI E SERVIZI IGIENICI (32 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 5 – IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE – MICROTURBINA (112 kW, a metano)

proveniente da un impianto con potenza termica inferiore a 1 MW, compreso alla lettera gg) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale emissione deve comunque rispettare i valori di emissione stabiliti al punto 4 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i.:

PARAMETRI	LIMITI riferiti al 15% di O ₂
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	450 mg/Nmc
Monossido di carbonio	100 mg/Nmc

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di vendita all'ingrosso di ricambi, accessori e automatismi per cucine professionali sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – ASPIRAZIONE BANCHI TERMOSALDATURA

Impianto di abbattimento: cella filtrante pieghettata

Portata massima	1.200	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Cloruro di vinile	5	mg/Nmc
Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	5	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione N. 1** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
- La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it) e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui **alla emissione N. 1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione N. 1** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione, solamente per gli inquinanti "Polveri totali" e "Ftalati organici (espressi come acido ftalico)", e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
- La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della **emissione N. 1**, solamente per gli inquinanti "Polveri totali" e "Ftalati organici (espressi come acido ftalico)", con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
- La Ditta è esonerata dall'obbligo di effettuare i monitoraggi di cui ai precedenti punti 6. e 7. per l'inquinante "Cloruro di vinile" visto che negli impianti di cui all'**emissione N.1** possono essere utilizzati solo materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 "Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale" pubblicato sulla G.U. n. 347 del 19 dicembre 1990, e s.m.i.

9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.